



# LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA  
PRESIDENZA NAZIONALE



UFFICIO: Segreteria direttore

N. PROTOCOLLO: **2001**

00197 ROMA, **14 OTT 2021**

Via Guidubaldo del Monte, 54

☎ Tel.: 06.80.9159.201

✉ E-Mail: [presidenza.nazionale@pec.leganavale.it](mailto:presidenza.nazionale@pec.leganavale.it)  
[segreteria@leganavale.it](mailto:segreteria@leganavale.it)

Sigg.ri Presidenti delle  
STRUTTURE PERIFERICHE  
LORO SEDI

e, per conoscenza

Sigg.ri DELEGATI REGIONALI  
LORO SEDI

Oggetto: Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato.

Si ritiene opportuno ricordare che l'articolo 9-septies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, prevede che dal 15 ottobre p.v. e fino al 31 dicembre 2021 chiunque svolge attività lavorativa nel settore privato, per poter accedere al luogo di lavoro, deve possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Detta disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Prevede, inoltre, che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso della predetta certificazione nonché a definire le modalità operative per l'organizzazione delle stesse verifiche, prevedendo che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Stabilisce anche che qualora il personale dovesse comunicare di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Contrammiraglio (a)

(Gabriele BOTRUGNO)